

Schema di Convenzione d'Incarico per l'affidamento in gestione dell'organizzazione, dello svolgimento nonché della promozione del Mercato tematico periodico dell'Antiquariato

per gli anni 2023-2024

REGISTRO SCRITTURE PRIVATE _____

Art. 1 – Definizione ed ambito applicativo della Convenzione d'Incarico

1. In esecuzione di quanto disposto dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale in materia di mercato tematico periodico dell'Antiquariato, approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009 (di seguito solamente Regolamento) nonché in attuazione delle previsioni contenute nel Bando approvato con Determina Dirigenziale n. _____ del _____, la presente Convenzione di Incarico (di seguito solamente Convenzione) disciplina le modalità di svolgimento del Mercato dell'Antiquariato nel Centro Storico della Città di Moncalieri e più specificamente le attività di organizzazione, promozione, gestione e vigilanza relative al mercato in discorso nonché i rapporti giuridico-economici intercorrenti tra la Città di Moncalieri ed il soggetto attuatore con riferimento agli anni 2023-2024.

Art. 2 – Tempi ed orari di svolgimento del Mercato

1. Il Mercato dell'Antiquariato ha luogo con cadenza mensile, la prima domenica di ogni mese, salvo le previsioni contenute nell'art. 4, comma 3. Gli orari di svolgimento sono altresì i seguenti:

- dalle 8.00 alle 17.00 nei mesi da ottobre a marzo;
- dalle 8.00 alle 18.00 nei mesi da aprile a settembre.

Art. 3 – Area Mercatale e soggetti partecipanti

1. Il Mercato dell'Antiquariato si svolge nelle seguenti vie del Centro Storico di Moncalieri: Viale Stazione, Piazza Caduti per la Libertà, Via Arduino, Via San Martino, Via Umberto I, Via Carlo Alberto, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Santa Croce, oltreché nella piazzetta antistante l'esercizio commerciale "Carrefour Express" di Piazza Caduti per la Libertà e l'Indipendenza ai sensi di quanto disposto dall'Amministrazione comunale con D.C.C. n. 75 del 27.6.2019, e contiene un numero massimo di 163 (centosessantatre) posteggi.

2. La partecipazione al Mercato è riservata esclusivamente agli operatori elencati nell'art. 4 del Regolamento, i cui tempi e modalità di accesso all'area mercatale sono altresì disciplinati dall'art. 10 del medesimo Regolamento. Spetta, in ogni caso, al gestore il compito di informare puntualmente gli operatori in ordine alle prescrizioni contenute nel richiamato art. 10 nonché e più in generale in ordine alle prescrizioni e limitazioni contenute nel medesimo Regolamento.

Art. 4 – Iniziative ed eventi concomitanti con il mercato dell'Antiquariato

1. Il Comune ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate ad aree espositive ex art. 3, comma 1, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti con il mercato medesimo, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere. In tal caso, su richiesta del gestore, il Comune potrà destinare al Mercato un'altra area espositiva sempre ubicata nel Centro Storico.

2. Nell'ipotesi in cui il Comune si avvalga della facoltà di cui al punto 1 del presente articolo, ne viene data comunicazione al gestore, a cura dell'Ufficio Attività Economiche, entro e non oltre 10 giorni prima dell'inizio del mercato di cui trattasi.

3. Il Comune ha altresì la facoltà, in caso di concomitanza con eventi di particolare rilevanza cittadina e qualora non sia possibile la coesistenza degli eventi, di anticipare o posticipare lo svolgimento del mercato alla settimana precedente o quella successiva rispetto a quanto indicato all'art. 2 comma 1, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere. Al ricorrere di tale evenienza, sarà cura del Servizio Attività Economiche darne comunicazione al gestore del Mercato, con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 5 – Canone di partecipazione per gli operatori

1. Il canone di partecipazione al Mercato dell'Antiquariato viene fissato dal gestore ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, del citato Regolamento. Più nello specifico ed in ottemperanza a quest'ultima previsione, i soggetti ammessi a partecipare al Mercato sono tenuti a versare al soggetto attuatore, almeno tre giorni prima dello svolgimento di ogni singola edizione del mercato, un contributo, a copertura di tutte le spese sostenute da quest'ultimo e quindi comprensivo di tasse, tariffe, costi di organizzazione e assicurazioni.

2. L'ammontare del contributo di cui al precedente comma 1 viene determinato dal soggetto attuatore in considerazione della superficie occupata dal singolo espositore e comunque nel rispetto di una quota massima stabilita dall'Amministrazione Comunale, in seguito a presentazione di un piano economico di gestione da parte del medesimo soggetto attuatore.

3. Il suddetto contributo, quale quota di partecipazione, viene riscossa ed incassata direttamente dal gestore.

Art. 6 – Attività di organizzazione, promozione e gestione del Mercato

1. Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione del Mercato dell'Antiquariato nonché gli impegni assunti in sede di partecipazione alla selezione pubblica, ed in particolare:

a) selezione degli operatori che deve avvenire, relativamente allo svolgimento delle attività di vendita, previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti normative in materia. Prima di ogni edizione, il gestore dovrà inviare al Servizio Attività Economiche l'elenco dettagliato dei partecipanti, provvedendo inoltre, in ottemperanza alle previsioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, alla vidimazione dei tesserini per la vendita occasionale in coincidenza di ogni singola partecipazione al mercato, alla vidimazione degli elenchi dei beni posti in vendita dai venditori occasionali nonché alla trasmissione alla Regione Piemonte, attraverso l'apposito portale messo a disposizione da quest'ultima, dei flussi di dati relativi al Mercato dell'Antiquariato e più precisamente di quelli concernenti la partecipazione degli operatori alle varie edizioni del Mercato;

b) collocazione dei singoli operatori nell'area mercatale. Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli operatori nelle diverse vie e piazze del centro storico che costituiscono l'area mercatale dell'Antiquariato nel rispetto della merceologia commercializzata così come individuata dall'art. 2 del Regolamento concernente il mercato tematico periodico dell'Antiquariato. Negli spazi espositivi riservati al mercato, il gestore non potrà collocare soggetti diversi dagli operatori previsti dal citato Regolamento comunale al quale dovrà obbligatoriamente attenersi. In ogni edizione del Mercato, il gestore dovrà verificare che il perimetro di ogni banco posizionato corrisponda alle dimensioni del posteggio concesso;

c) obbligo di eventuale fornitura ed impianto degli allestimenti tecnici connessi allo svolgimento del mercato nonché eventuali adempimenti connessi agli impianti elettrici;

d) obbligo di svolgere il servizio di segreteria, relativamente a ciascuna edizione del mercato (contatti con gli operatori, raccolta adesioni, informazione, inviti, comunicazioni concernenti il mercato, etc.). Il gestore avrà, quindi, il compito di fungere da tramite tra l'Amministrazione Comunale e gli operatori, in particolare, rispetto agli obblighi elencati nell'art. 8 del Regolamento comunale;

e) obbligo di farsi carico di eventuali interventi di promozione e comunicazione dello svolgimento del mercato tematico periodico dell'Antiquariato, con l'obiettivo di raggiungere un numero sempre più elevato di potenziali visitatori interessati.

f) obbligo di programmazione e realizzazione di un'ideale campagna pubblicitaria relativamente a ciascuna edizione del mercato. La spesa complessiva annua da sostenersi per la pubblicità non può essere inferiore all'investimento per attività proposto dal gestore in sede di partecipazione alla selezione pubblica;

g) obbligo di assicurare il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto, anche da parte degli operatori, delle modalità e prescrizioni contenute nella presente convenzione nonché nel Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato approvato con D.C.C. n. 22 del 27.02.2009, delle vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro ex dlgs. 81 del 2008 e s.m.i., anche con riferimento a rischi di natura interferenziale;

h) obbligo di effettuare il pagamento degli oneri dovuti a titolo di Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), attualmente ricompresa nel c.d. Canone Unico Patrimoniale in virtù dell'art. 1, comma 816 e ss., Legge 27.12.2019, n. 160 e della Tassa Rifiuti (Tari);

i) obbligo di presentare all'Ufficio Attività Economiche entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno una relazione scritta nella quale sia riportato un dettagliato resoconto della manifestazione mercatale per quanto concerne le edizioni del relativo periodo. Nella relazione dovrà essere altresì specificato, il numero degli operatori che hanno partecipato a ciascuna edizione, il numero dei posteggi occupati, l'importo delle quote riscosse in ciascuna area occupata. Dovrà inoltre essere illustrata e documentata la campagna pubblicitaria realizzata nel periodo di riferimento in base a quanto disposto alla precedente lettera f);

l) obbligo di stipulare apposita polizza di assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera. Nella polizza deve essere espressamente precisato che nel novero dei terzi va ricompreso anche il Comune di Moncalieri;

m) obbligo di prestare una polizza bancaria e/o assicurativa a favore del Comune di Moncalieri di importo assicurato pari ad € 1.500,00 (millecinquecento), a valere per l'intero periodo di gestione, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione;

n) gli obblighi di cui alle precedenti lett. l) ed m) del presente articolo devono essere assolti prima della stipula della convenzione di gestione;

o) obbligo di attuare il progetto relativo alle attività collaterali e di animazione presentato in sede di partecipazione alla selezione pubblica, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo;

p) obbligo di vigilare, nel corso dello svolgimento del Mercato, sul rispetto delle norme di cui al Regolamento comunale in materia di mercato tematico periodico dell'Antiquariato nonché sul rispetto delle norme di cui al Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 114 del 19.12.2002 e successivamente modificato con D.C.C. n. 161 del 29.11.2018, segnalando eventuali illeciti all'Amministrazione Comunale;

q) obbligo di avvalersi, per comunicare con l'Amministrazione Comunale e presentare le previste occorrenti istanze e documentazioni, di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 6 del codice dell'Amministrazione digitale C.A.D. (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.). Il gestore dovrà, inoltre, rendere disponibile un numero di telefono ed un indirizzo e-mail per comunicazioni inerenti l'organizzazione e lo svolgimento del mercato e, comunque, per qualsiasi genere di informazione al pubblico.

2. Il Comune resta estraneo da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a persone o a cose durante lo svolgimento del mercato tematico periodico dell'Antiquariato, che saranno esclusivamente a carico dell'organizzatore.

3. In relazione all'affidamento dell'organizzazione, gestione e promozione del Mercato dell'Antiquariato, il soggetto gestore, a seguito di apposita designazione mediante decreto sindacale nel ruolo di Responsabile esterno del trattamento dei dati in ottemperanza alle previsioni di cui al G.D.P.R. 679 del 2016, dovrà fornire agli interessati la relativa informativa in ordine al trattamento dei dati presenti nel modulo di manifestazione di interesse per la partecipazione al Mercato.

Art. 7 – Prescrizioni a carico degli operatori e del gestore

1. Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli operatori che partecipano al Mercato delle modalità di svolgimento della manifestazione, invitandoli inoltre ad osservare quanto disposto dal Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato nonché le seguenti prescrizioni:

- a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e delle modalità di svolgimento del Mercato previste nella presente convenzione;
- b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento della manifestazione, e di sgomberare il posteggio al termine del Mercato, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro, garantendo inoltre che l'allestimento delle strutture ed il posizionamento di eventuali veicoli non pregiudichino le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai in modo tale che sia assicurata la presenza di adeguate vie di emergenza.
- c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'eventuale impianto elettrico installato presso ciascuna area espositiva occupata, nonché di osservare tutte le prescrizioni meglio dettagliate al successivo articolo 8, con acollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità ;
- d) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia.

2. Il gestore deve assicurare il rispetto, da parte degli operatori, degli adempimenti e delle prescrizioni di cui sopra e risponde della mancata osservanza degli obblighi su riferiti. Nei casi in cui venga accertata la violazione dei suddetti obblighi, si applica quanto previsto al successivo articolo art. 9.

3. Il gestore deve altresì assicurare, in ciascuna edizione, una congrua occupazione dei posteggi rispetto al numero complessivo previsti. Il controllo dei posteggi occupati, in ciascuna edizione del mercato, viene effettuato dal Comando di Polizia Municipale. Infine, il gestore deve programmare e realizzare un'ideale campagna pubblicitaria relativamente a ciascuna edizione del mercato.

4. L'attività di vendita dovrà rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà altresì essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010. Il soggetto attuatore dovrà altresì dotarsi delle concessioni e autorizzazioni necessarie.

Art. 8 – Ulteriori obblighi a carico del gestore e degli operatori in materia di illuminazione dell'area espositiva

1. L'eventuale illuminazione degli stands espositivi nelle aree destinate al Mercato viene garantita dal gestore per il tramite di un impianto elettrico a carattere temporaneo di tipo mobile, mediante una rete di distribuzione con cavi elettrici, anch'essi mobili. Gli impianti dovranno essere rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di impianti elettrici in luoghi aperti al pubblico, per manifestazioni a carattere temporaneo. E' obbligatorio l'uso di passerelle portacavi per gli attraversamenti a terra di strade e piazza.

2. Tutti gli operatori che partecipano al Mercato sono obbligati ad attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni nonché e più in generale ad ogni altra disposizione concernente la sicurezza dell'area mercatale in materia di illuminazione:
- l'espositore può predisporre l'impianto elettrico all'interno della postazione assegnata con propri materiali a condizione che siano rispondenti alle normative vigenti (cavi elettrici

privi di abrasioni, guarnizioni irregolari, portalampade a norma, etc), tali da non mettere in pericolo i visitatori a seguito di possibili contatti accidentali;

- è fortemente sollecitato l'uso di lampade a risparmio energetico da installarsi a cura e spese dell'espositore medesimo. Al fine di evitare possibili incendi innescati dallo scoppio di lampade alogene, è vietato l'uso di tali lampade se non opportunamente protette con doppio vetro.

Agli operatori è fatto divieto di attraversare la sede stradale o percorsi pedonali con cavi, a meno che non opportunamente protetti con passerelle o mezzi di protezione tali da impedire cadute accidentali.

3. Il Comune si riserva di verificare il rispetto delle prescrizioni e disposizioni richiamate nel presente disciplinare, nonché la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme vigenti in materia, con obbligo di disporre la sospensione e/o la cessazione dell'attività espositiva, nel caso di accertate irregolarità nella tenuta dell'impianto.

4. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo comporta l'applicazione da parte del Comune e a carico del gestore della penale disciplinata dal successivo articolo 9 e nei casi più gravi può determinare l'esercizio del potere di cui al successivo art. 11.

Art. 9 – Inadempimenti e penali

1. Nel caso di violazione, accertata dal Comando della Polizia Locale, da parte di uno o più operatori, delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8, si applicherà a carico del gestore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta) per ciascuna infrazione, fatte salve le responsabilità civili e penali di ciascun espositore, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e fermo restando la facoltà per il Comune di disporre la sospensione del Mercato.

2. La medesima penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta) si applica al gestore anche nel caso di accertata inosservanza di qualsiasi ulteriore obbligo e/o adempimento posto a suo carico dalla presente convenzione, specie in relazione alle previsioni di cui all'art. 6 nonché in caso di inosservanza delle disposizioni del Regolamento comunale dedicato al mercato tematico periodico dell'Antiquariato, fatto in ogni caso salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

3. L'applicazione della penale viene comunicata al gestore da parte del Servizio Attività Economiche, il quale assegna al medesimo gestore un termine di cinque giorni per presentare eventuali osservazioni e memorie al riguardo. A garanzia delle somme dovute a titolo di penale, opera la polizza bancaria o assicurativa versata dal gestore ai sensi dell'art. 6 lett. m), della presente convenzione, con possibilità, per il Comune, di incamerare la medesima fino a concorrenza delle penali eventualmente applicate.

4. Nel caso di gravi inadempimenti da parte degli operatori, il gestore ha l'obbligo di allontanare tempestivamente i trasgressori, fatte in ogni caso salve le eventuali ulteriori sanzioni, ivi compreso il divieto di partecipare alle successive edizioni del mercato nonché le responsabilità civili e penali di ciascuno, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

5. Non costituirà inadempimento della presente convenzione, la mancata effettuazione del Mercato a causa di condizioni atmosferiche avverse, accertate da personale del Comando di Polizia Municipale. Sarà cura del Servizio Attività Economiche, su richiesta del gestore, stabilire l'eventuale giornata in cui recuperare il Mercato non effettuato.

Art. 10 – Modifica delle condizioni e modalità di svolgimento del Mercato dell'Antiquariato

1. Eventuali modifiche delle modalità di svolgimento del Mercato, nonché variazioni relative alla data di svolgimento della manifestazione, alle aree e/o posteggi riservati all'iniziativa, rispetto a quanto riportato nella presente convenzione e per motivi diversi da quelli specificati all'art. 4, pur nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato e dal Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, dovranno essere comunicate al gestore almeno 20 (venti) giorni prima dall'edizione del Mercato interessata dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza e forza maggiore (es. installazione cantieri per lavori , etc.).

Art. 11 – Revoca

1. Il Comune può avvalersi del potere di revocare l'affidamento del servizio inerente la gestione del mercato tematico dell'antiquariato:

- a) nel caso in cui venga accertato, per almeno tre edizioni consecutive del mercato oppure per quattro edizioni nel corso di un anno solare, un basso numero di posteggi occupati rispetto al numero complessivo dei posteggi previsti. Il controllo dei posteggi occupati, in ciascuna edizione del mercato, è affidato al Comando di Polizia Locale;
- b) nel caso di applicazioni di penali allorché non venisse ricostituita la polizza bancaria o assicurativa di cui all'art. 6 lett. m) nella prescritta misura;
- c) in caso di inadempimento degli obblighi assunti in sede di selezione pubblica, con particolare riferimento alle ipotesi di mancata o inadeguata realizzazione delle attività previste nei progetti o nel caso di mancato svolgimento degli appuntamenti previsti per motivazioni riconducibili al soggetto attuatore e/o ai soggetti coinvolti nella loro realizzazione;
- d) nel caso di gravi inadempienze e/o violazioni degli obblighi convenzionali assunti e meglio dettagliati al precedente art. 6 e/o del Regolamento comunale del mercato tematico periodico dell'Antiquariato nonché del Regolamento comunale per la disciplina del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche;
- e) nel caso di conferimento a terzi del servizio oggetto della presente convenzione, ad eccezione delle ipotesi di fusione, trasformazione ed incorporazione societarie, etc.;

2. Parimenti la presente convenzione si dovrà considerare risolta se l'Associazione/Impresa affidataria della gestione risulti non godere o cessi di godere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, abbia cessato o modificato la propria attività ovvero sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure) e/o per il verificarsi di altre evenienze e/o vicende giuridiche che rendano incompatibile l'assunzione e/o il mantenimento dell'incarico da parte del gestore.

4. La revoca viene disposta dall'Ufficio Attività Economiche e notificata per iscritto al gestore, a seguito di formale diffida ad adempiere e/o a ripristinare in un congruo termine, le regolari condizioni di gestione.

Art. 12 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) calcolati con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima, al termine dei quali la stessa si rinnoverà automaticamente per ulteriori tre (tre) anni in caso di valutazione positiva dell'esperienza maturata dal soggetto attuatore.

Art. 13 – Spese ed oneri

1. Le spese concernenti la stipula e la sottoscrizione della presente convenzione sono a carico del soggetto gestore.
2. Parimenti sono a carico del soggetto gestore gli oneri necessari per l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e protezione.

Art. 14 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile nonché alla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia di commercio su area pubblica.
2. Tutte le controversie concernenti la presente convenzione saranno devolute al Tribunale di Torino.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Moncalieri, li _____.

Per il COMUNE :
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Nicola PALLA)

Per L'IMPRESA/ASSOCIAZIONE:
Il Rappresentante Legale
(_____)

Ai sensi dell'art. 1341 e segg. del codice civile le parti accettano espressamente le condizioni onerose contenute nel presente atto in particolare gli artt. 5, 6, 9, 11.
Moncalieri, li _____.

Per il COMUNE :
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Nicola PALLA)

Per L'IMPRESA/L'ASSOCIAZIONE:
Il Rappresentante Legale
(_____)
